



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 56**

Riunione del 4 luglio 2012

**53.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- STILLISANO Nicola n.q. di Presidente p.t. del sodalizio Mister
Toto Volley A.S.D. Digem Volley Marina Gioiosa
- Mister Toto Volley A.S.D. Digem Volley Marina Gioiosa n.p.
Presidente p.t.**

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai	- Presidente
- Avv. Thomas Martone	- Vice Presidente
- Avv. Claudio Zander	- Componente- Relatore

A seguito del deferimento della Procura Federale, questa Commissione convocava gli odierni incolpati per aver il Sig. Enrico Monteleone, n.q. di allenatore e giocatore del sodalizio Mister Toto Volley A.S.D. Digem Volley Marina Gioiosa, in occasione della gara disputata il 05.02.12 nell'ambito del Campionato di serie D, consegnato al sodalizio ospite, Next Atlas Volley, una confezione di acqua minerale composta da sei bottiglie sigillate e meglio identificate dalla marca "Fabrizia" risultate successivamente difettose per la presenza di fori sui tappi nonché viziate dalla presenza di Benzodiazepine così come veniva accertato all'esito delle analisi chimiche di laboratorio eseguite presso il Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme ex ASL n. 6 con pregiudizio alla salute degli atleti e dei tesserati ed al regolare andamento della gara.

Rinviata la riunione del 13 giugno 2012 per documentati impedimenti a comparire del presidente Stillisano Nicola e del suo difensore, a quella successiva fissata per il 4 luglio 2012 comparivano, per gli incolpati, l'Avv. Riccardo Misaggi, per la Procura, l'Avv. Massimo Caravetta.

La Procura si riportava alla relazione ex art. 72 R.G. chiedendo per lo Stillisano la sospensione da ogni attività federale per mesi due, per il sodalizio Mister Toto Volley A.S.D. Digem Volley Marina Gioiosa in persona del Presidente p.t. la multa di € 500,00.

Secondo la Procura Federale le risultanze istruttorie avrebbero acclarato che in occasione dell'incontro disputatosi il 05.02.2012 il sodalizio ospitante Mister Toto Volley A.S.D. Digem Volley Marina Gioiosa avrebbe consegnato alla squadra ospite Next Atlas Volley una confezione di bottiglie di acqua della marca sopra indicata. Dopo aver bevuto da quelle bottiglie, alcuni atleti avrebbero accusato un malessere fisico. Gli stessi avrebbero dunque notato dei fori sui tappi delle bottiglie, sicché, alla fine del terzo set di gioco, il capitano della Next Atlas Volley preannunciava



reclamo, poi confermato a fine gara. Il referto e il rapporto di gara, nonché le relazioni supplementari degli arbitri confermavano che effettivamente le bottiglie presentavano un foro sul tappo, mentre nulla riferivano gli arbitri in merito allo stato di salute degli atleti durante la partita. Dalla documentazione clinica risultava che gli atleti della Next Atlas Volley, dopo essersi allontanati dal pronto soccorso dove si erano recati la sera stessa per farsi refertare, il giorno dopo si sottoponevano ad analisi cliniche dalle quali risultava la presenza di Benzodiazepine. Per questi fatti la Next Atlas Volley presentava formale atto di denuncia querela e n. 2 bottiglie di acqua venivano sottoposte a sequestro giudiziale dalla locale Stazione dei Carabinieri di Lamezia Terme. Concludeva la Procura Federale nel ravvisare in capo al sodalizio e al suo presidente responsabilità disciplinare per aver messo a disposizione della squadra ospite una confezione di acqua adulterata senza essersi accertata della sua integrità con pericolo di causare un grave danno alla salute degli atleti. In effetti, secondo la Procura non poteva dirsi raggiunta la prova in ordine all'identità dell'autore materiale o morale che aveva proceduto al versamento della sostanza nell'acqua, tanto che era stata disposta l'archiviazione nei confronti di Enrico Monteleone che materialmente, secondo le risultanze, aveva messo a disposizione degli ospiti la confezione di acqua in questione.

La difesa degli incolpati poneva all'attenzione del giudicante una serie di rilievi in ordine alla prova che le bottiglie dal contenuto presumibilmente adulterato fossero state effettivamente consegnate dagli incolpati alla squadra ospite (anche in considerazione del fatto che il capitano di quest'ultima era stato poi autorizzato a prenderne delle altre che aveva portato con se). Inoltre, non vi sarebbe stata certezza che le bottiglie consegnate ai Carabinieri fossero le stesse ricevute il giorno prima in occasione della gara. Altre perplessità venivano avanzate circa il presunto malessere accusato dagli atleti della squadra ospite durante l'incontro e al rifiuto degli stessi di sottoporsi, la sera stessa, agli accertamenti clinici (fra l'altro risultati negativi per i soli due giocatori che li avevano effettuati in quell'occasione). In ogni caso, nessuna prova certa sarebbe risultata dagli atti in ordine al contenuto delle bottiglie, allo stato non ancora analizzato. Letti gli atti ed esaminati i documenti, la Commissione ritiene provata la responsabilità disciplinare degli incolpati nei limiti che di seguito si espongono.



Dall'istruttoria risulta che effettivamente l'allenatore della squadra di casa E. Monteleone, prima dell'incontro, aveva collocato presso la panchina della squadra ospite la confezione d'acqua da lui stesso acquistata (cfr. dichiarazioni del medesimo Monteleone e di M. Di Garbo). Risulta altresì che quelle stesse bottiglie presentavano fori sui tappi come constatato dagli stessi arbitri a fine incontro. Non v'è prova invece che quelle stesse bottiglie contenessero la sostanza poi rinvenuta negli atleti il giorno dopo l'incontro.

Il fatto di cui all'incolpazione è stato già ridimensionato dalla stessa Procura che ha voluto ravvisare a carico del sodalizio un comportamento negligente concretizzatosi nell'aver messo a disposizione della squadra ospite bottiglie di acqua dal contenuto poi risultato adulterato senza previamente aver controllato l'integrità della confezione. In effetti, secondo l'accusa non sarebbe certa la prova di quel comportamento doloso che solo avrebbe potuto concretizzare le gravi violazioni del divieto di alterazione dei risultati sportivi e del divieto di nocimento alla salute degli atleti (artt. 3 e 4 del Codice di comportamento sportivo del CONI).

Difettando la prova di un diretto coinvolgimento di tesserati della A.S.D. Digem Volley Marina Gioiosa nella manomissione delle bottiglie, ritiene questa Commissione che la prospettazione accusatoria sia condivisibile, integrando la condotta del sodalizio la sola violazione del generale principio di lealtà e probità sportiva ravvisabile, nel caso di specie, nel negligente comportamento dell'aver omesso di controllare l'integrità delle bottiglie di acqua che, per dovere di ospitalità, la squadra di casa deve mettere a disposizione di quella ospite.

Tale condotta omissiva integra la responsabilità disciplinare diretta ex art. 9 e 17 Statuto FIPAV in capo alla società incolpata in persona del presidente p.t. nei termini e nella misura appena delineata, indipendentemente dal fatto che effettivamente le bottiglie contenessero o meno la sostanza poi rinvenuta negli atleti. Circostanza, quest'ultima, effettivamente non provata, non essendo stata analizzata l'acqua contenuta in quelle stesse.

A tale responsabilità consegue quella del suo presidente ex art. 55, co. 2, Reg. Giur., per il fatto posto in essere dall'associato.

Alla luce delle risultanze sopra esposte, non esistendo ad avviso della CGN motivi ostativi all'omologa della partita da parte del Giudice Unico Regionale della Calabria (omologa sospesa cautelativamente a seguito del reclamo della Next Atlas Volley), si dispone la comunicazione della presente decisione al summenzionato Giudice per i provvedimenti di sua competenza.



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale dispone applicarsi nei confronti della Mister Toto Volley A.S.D. Digem Volley Marina Gioiosa n.p. Presidente p.t. la sanzione della multa di € 250,00 e nei confronti del STILLISANO Nicola n.q. di Presidente p.t. del sodalizio Mister Toto Volley A.S.D. Digem Volley Marina Gioiosa la sospensione da ogni attività federale per mesi uno. Si trasmetta al G.U.R. Calabria.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Roma, 13 luglio 2012